

REGIA SEGRETERIA DI STATO
per
L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Signori!

L'istruzione pubblica chiama a se l'attenzione e le cure del governo e dei cittadini. In tutte le parti dell'insegnamento che si dà in nome dello Stato, molte ed importanti riforme sono invocate dall'opinione del paese. Affinchè queste riforme possano introdursi, affinchè introdotte possano sortire gli effetti che sono nei voti dei buoni, è necessario che venga istituita una gerarchia di potestà, la quale illumini il governo coi suoi consigli, e vegli all'esecuzione di ogni disciplina che egli abbia sancito, o che possa sancire.

A questo fine appunto intese la legge, che ho l'onore di portare alla Camera.

La legge che istituisce il Ministero di pubblica istruzione, contenuta nelle Regie Patenti del 30 Novembre 1847, fece cessare l'autorità del Magistrato della riforma, della Soprintendenza agli Studi di Genova, dei Consigli di riforma, dei Magistrati sopra gli Studi di Arcigova.

Quella stessa legge ordinava l'istituzione

presso il Ministero di un Consiglio Superiore
di pubblica istruzione: annunciava quello di
Consigli speciali presso le singole Università.

Con Regio Decreto del 27^{mo} dicembre ultimo
si nominarono i quattro Membri, i quali
fu formato il Consiglio Superiore: e pertanto
che fosse ogni cosa disposta per l'istituzione
dei Consigli universitarii, si conferì a
questo Consiglio tutta l'autorità che già
spettava al Magistrato della Riforma: si
raccolsero nel Capo della Delegazione agli
Studi di Genova, e nei Presidenti dei Consigli
di riforma di Nizza, e di Chambéry tutte
quelle che a tali Consigli avevano appartenuto.

Con altro Regio Decreto del 24 gennaio
ultimo tornò l'autorità dei Magistrati
degli Studi di Sardegna fu prorogata
fino al 1.^o di Maggio; e poi con Decreto
del 24^{to} aprile continuata fino alla
promulgazione della legge che doveva
istituire le nuove podestà.

Questa concezione di cose, che a primo
aspetto si dà a vedere come temporanea,
non si sarebbe così a lungo mantenuta,
se la felice trasformazione, per cui questa
monarchia si appella circonvallata costituzionale,
non avesse richiesto, che prima di promulgare
una legge di tanto momento, quale è
quella che debbe porre le basi di tutti i
miglioramenti ora introdursi nell'istruzione.

pubblica, si esplorasse l'istato della nazione
espresso nelle Camere.

Prima che le Camere fossero riunite,
credebbi debito mio presentare alla firma
dei S. S. S. il Principe Luogotenente Generale
del Regno il Decreto del 4. Maggio,
con cui si attribuiva al Consiglio Superiore
di pubblica istruzione il solo voto consultivo,
giacchè così rischiava il privilegio della
responsabilità Ministeriale che è tanta
parte delle garantizie costituzionali.

Nella legge che ha l'onore di presentare
alle Camere, un Consiglio Superiore di
pubblica istruzione sta in capo di tutti
i consigli che, sotto la Direzione del
Ministro, portano la loro vigilanza
sulla pubblica istruzione.

Tutte le questioni che appartengono
al governo di questa, debbono essere illustrate
col lumi della scienza. E adoperi a
provvedere, a che le scuole primarie
possano gli elementi del sapere che
sono abissi un elemento di civiltà, e a
mantenere le scuole superiori ad un' altezza
di dottrina proporzionata al progresso
del sapere, è necessario al governo consultarsi
con coloro che hanno fatto degli studi
l'opera principale della vita. Il Consiglio
Superiore è appunto destinato a sciorinare
di continuo le esigenze dell'istruzione, a

M
153

partecipare al governo questi suoi studi, a
consigliarlo, affinché il paese partecipi a tutti
i benefici di un'istruzione largamente diffusa.
Il suo voto avrà autorità non pure di consiglio,
ma di deliberazione, quando si tratti o di
approvare un trattato scientifico destinato
all'insegnamento, o di giudicare delle
accuse portate contro una persona dedicata
all'insegnamento. Nel primo caso la
deliberazione debbe dipendere tutta dalle
dottrine della scienza, delle quali il Consiglio
superiore è custode e rappresentante presso
il governo. Nel secondo le ragioni della
Virtù richiedono, che l'auoglierò o il
rigettare un' accusa che miri a distruggere
l'onore e a danneggiare tutti gli interessi
di una persona data al nobile ufficio dello
insegnamento, non stia in arbitrio del
Ministro. Con questa disposizione di
legge le persone dedicate, vantaggiose
del diritto di inamovibilità, verranno
ad acquistare una giusta indipendenza.
Gli uffizii della scienza e dell'educazione
non variano coll'alternarsi delle parti e
delle persone che possono succedersi nel governo
dello Stato. Affinche possa mantenersi ogni fatta
imparzialità, è opportuno, che coloro, i quali
si dedicano a questo uffizio, non abbiano
nulla da temere dall'arbitrio di coloro,
cui le variazioni delle opinioni politiche,

173

privilegi alla giornata possono chiamarsi
a reggere il governo dell'istruzione.

Una legge apposita dovrà regolare i
casi di destituzione e di sospensione.

Cinque dei membri di questo Consiglio,
scelti fra i professori attuali ed emeriti,
rappresenteranno le varie facoltà insegnanti
nelle Università.

Dopo la prima formazione si richiederà,
che siano stati membri di un Consiglio
universitario. Questo ufficio che gli avrà
preparati a studiare ciò che spetta al
governo della pubblica istruzione, sarà
indizio altresì della fiducia che ripongono
in loro i professori e i membri delle
diverse facoltà. A questi ne sono aggiunti
due scelti in fuori delle Università, tra
le persone distinte per coltura d'ingegno.
^{per l'acq. sup. d'istruzione}
In questo, come in tutti gli altri collegii,
possono diffondersi in preoccupazioni che
semino la libertà del giudizio. Esse
riusciranno meno pericolose, quando alle
Deliberazioni dei professori si frammischino
persone che abbiano con loro comune
l'amore agli studi, non le abitudini
della vita. I membri permanenti di
un consiglio in cui non si introduca
a tempo a tempo qualche persona nuova,
possono essere, meno che altri, in grado
di ravvivare o gli inconvenienti degli

crisi come sotto stabilità, e l'opportunità
di introdurre di nuovi. Per ciò a quell'elemento
permanente propongo, che ne sia aggiunto
uno mutabile, a comporre il quale converrà
professori e Dottori collegiali che verranno
scelti dal Re tra tutte le facoltà e tutte
le Università.

Allorquando la legge istituendo
un apposito Ministero per la pubblica
istruzione volle, che questa venisse riordinata
sopra nuove basi, essa decretò opportunamente,
che insieme col Consiglio destinato a
vegliare sulla pubblica istruzione di
tutto lo Stato, altri ne fossero istituiti,
i quali provvedessero a ciascuna Università.
Fare osservare le discipline prescritte dal
governo, vegliare da vicino al progresso
dell'istruzione, studiare con la scorta
dell'esperienza le riforme opportune ad
introdurvisi, promuoverle presso il Consiglio
superiore e presso il Ministro, sono i
fini, ai quali dovrà mirare l'azione dei
Consigli universitarii.

In questi, come nel Consiglio superiore,
propongo, che abbiano sede cinque professori
attuali ed emeriti, e due persone estranee
all'Università, ma illustri per merito
scientifico e letterario. Propongo, che i
cinque professori siano scelti dal Re
sopra altrettante terne formate dai

collegii delle facoltà. La elezione fatta a
quel modo spense l'inizio della facoltà così
delle persone che compongono le Università,
come col governo, sarà argomento a concludere,
che possono cooperare utilmente in servizio
delle scienze e della gioventù. E questi
membri credo, debba aggiungersi il
governatore di ogni Convitto, il quale,
come quello delle provincie di Torino, sia
destinato a ricevere gli alunni delle varie
facoltà che frequentano una Università:
un membro del consiglio di credenza
della Città in cui risiede l'Università,
per mezzo del quale l'Università e la
podestà municipale siano in grado di
prendere tutti quei convitti che possano
occorrere nell'interesse degli studenti.

Ai Consigli universitarii propongo,
che presieda un personaggio scelto dal
Re. Questi rappresentando più
particolarmente l'autorità del governo,
mentre i membri scelti tra le facoltà
rappresenteranno gli interessi dello
insegnamento, si manterrà armonia
nei consigli tra il governo ed il consiglio
universitario: esso sarà come il centro,
a cui faranno capo e le Direzioni date
dal governo e i consigli suggeriti dal
senno dei professori e dei dotti.

A questi Consigli si sono aggiunti

Due ufficii già consacrati dalle nostre leggi:
quello del rettore e del censore. Il Rettore
rappresenterà l'autorità del consiglio presso
i professori e presso gli studenti: fa le sue
parti ogni volta che l'urgenza non consenta
di indugiare per aspettarne le deliberazioni.

Al Censore apparterrà più particolarmente
l'ufficio di sollecitare l'esecuzione delle
leggi, di vegliare, a che queste sieno
osservate nell'ammettere gli studenti ai
corsi ed agli esami, per quali si rimossa
e si dichiara la loro capacità. Le
deliberazioni che appartengono al generale
governo delle Università debbono concertarsi
tra coloro che professano le diverse parti
della scienza, e pure necessario si dia retta
ai consigli di chi si dedica di proposito
ad una dottrina, per prendere le determinazioni
che possono condurre al suo avanzamento;
senza del che sarebbe impossibile il progresso
generale delle scienze. Pare osservazioni
sui rendiconti di professori; proporre i
regolamenti utili all'avanzamento degli
studii di ciascuna scienza; giudicare
i meriti degli studenti e di coloro che
si propongono per esercitare l'ufficio di
ripetitori e per essere aggregati, sono
parti che spettano essenzialmente ai
Consigli delle facoltà.

Io sono persuaso, che il complesso
M

Dei provvedimenti finora proposti sia per
condurre al progresso degli studi universitarii.
Coloro che li propongano, avranno un nuovo
stimolo a farli sentire, quando essi abbiano
la maggior parte nel governo dell'Università;
chiamati a proporre ciò che possa tornare utile
al progresso delle scienze, l'animo ed il loro
ingegno ed il corredo della loro erudizione,
si rivolgeranno alla ricerca dei mezzi e
delle discipline che possano condurre a
quello scopo: il governo illuminato dai
consigli di coloro che dedicati di proposito
alle scienze sono in grado di comprendere
le necessità, potrà meglio perfezionare le
condizioni della pubblica istruzione.

Se al governo dell'Università
debbono concorrere egualmente i professori
di tutte le facoltà, non così può dirsi della
educazione secondaria. Propongo perciò,
che questa sia governata da una speciale
Commissione, a cui siano chiamati il
professore di lettere, membro del Consiglio
universitario, giacchè le lettere latine ed
italiane occupano il luogo principale
nell'istruzione secondaria; il professore
di scienze fisiche e matematiche, affinchè
non siano trascurate le ragioni degli studi
positivi che debbono pure avere una larga
parte nell'educazione secondaria; il
professore di metodo per proprio istituto

MB

più che altri chiamato allo studio dei metodi
e delle discipline che possono conferire al buono
e utile indirizzo dell'educazione.

A questi si aggiungerà uno dei membri
estranei all'Università per impedire, che
non prevalgano esclusivamente le tradizioni
di essa: si aggiungerà finalmente il presidente,
il quale sarà a capo di questa Commissione,
come è a capo dell'Università; il Rettore
compirà presso di spalti stesse parti, che
presso il Consiglio universitario. Cofi fatta
composizione della Commissione mira ad
animare di uno stesso spirito la direzione
di tutto l'insegnamento letterario; e fare
che l'istruzione secondaria venga diretta
per modo, che si arrivi ad essere conveniente
preparazione all'istruzione superiore;
questa ad essere conveniente complemento
dell'istruzione secondaria.

Per la direzione delle scuole elementari
propongo l'istituzione di un Consiglio da
stabilirsi in ogni capo luogo di provincia.
Così cessare del Magistrato della riforma
cessando anche i Riformatori provinciali
e i Delegati, rivede necessario surrogarli
con una podestà che risieda in ciascuna
provincia. Ufficio naturale di questo
sarà di provvedere all'istruzione elementare,
alla quale mal potrebbe valere la Commissione
che risiederà in ciascuna Università.

Una popolazione nella tua è proficua e
i Dottori di questi sarebbe poco in grado di
occuparsi delle scuole di villaggio, né sarebbe
facile far acquiescere gli uomini che di quella
per la più lontana povertà si trasmettono
a quelli. Ad ottenere ciò pare più conveniente
una commissione, di cui formino parte tutte
le potestà che in ciascuna provincia possono
influire sul progresso dell'istruzione.
Ne sarà capo l'Intendente che ha
nella sua dipendenza le amministrazioni
comunalì: vi saranno chiamati un
Delegato del Tesoro, il quale farà le parti
della potestà ecclesiastica e sottorrà gli
interessi della religione; il provveditore
regio per le scuole; l'ispettore delle scuole
elementari, al quale è per legge commesso
di vegliare, ovunque siano osservati i
regolamenti e le istruzioni superiori, e
nell'insegnamento si seguano i metodi
prescritti (1); e un professore del Collegio
Reale, il quale porti il contributo della
sua dottrina e della sua esperienza al
miglioramento delle scuole elementari;
finalmente due membri del Consiglio
provinciale, i quali col loro credito influiscano
sulla diffusione dell'istruzione nei comuni
della provincia.

Un Consiglio a quel modo composto, sarà
in grado di patrocinare efficacemente la causa

edell'istruzione popolare, molti volte per troppo
negligenza. Se ereditare quest'ufficio sarà
conveniente l'ingenuità che il progetto
attribuisce al Consiglio provinciale d'istruzione
tanto nelle elezioni dei maestri, quanto nelle
relazioni tra i maestri e le amministrazioni
comunali. L'approvazione della loro scelta,
la cognizione delle controversie che possono
insorgere in ordine all'adempimento delle
obbligazioni scolastiche, l'autorità di
pronunciare sui casi di Destituzione e
sospensione, darà ai Consigli provinciali
un'utile influenza così sui maestri, come
sugli amministratori dei comuni, sarà
un primo passo a rialzare e migliorare la
condizione di coloro che attendono all'umile,
ma importante ufficio di educare il popolo
nelle scuole primarie.

L'ultima delle podestà istituite dal
progetto che io sottopongo alle Camere,
è quella dei Provveditori delle scuole. Non
si può fare a meno di un ufficiale del governo,
il quale invigili immediatamente sulle
scuole primarie e secondarie. Questo ufficio
era in addietro commesso ai Riformatori
provinciali. Le competenze dei provveditori
sarebbero in sostanza le stesse che erano
commesse ad essi. Confido che l'azione dei
provveditori secondata da quella dei Consigli
provinciali d'istruzione, stimolata dalle libere

MB

Costituzioni dello stesso e dei Consigli provinciali,
e del Parlamento sarà più efficace che non fosse
quella del riformatore.

Stabilita la giustizia che debbono avere
ingerenza nell'istruzione pubblica è coperta
la loro competenza rimane che la loro
azione si estenda su tutti i stabilimenti
e suoli. A tale universalità d'azione

superstiti dello Stato.

ostano i privilegi conceduti ai vescovi
e all'episcopio che sono del vescovo e dell'episcopio.
Questi privilegi non sono portati né nelle

Costituzioni dell'Università, né da alcuna
delle leggi che stabiliscono anticamente le
basi dell'istruzione pubblica: essi furono
introdotti col R. Decreto del 22 febbrajo 1825.
E conservargli ripugnerebbe ai principj di
pubblica amministrazione.

Lo Stato ha non pure il diritto, ma la
stretta obbligazione di vegliare sulla capacità
di coloro che si dedicano all'insegnamento.

È questo il principio sancito dalle nostre
leggi, le quali non concedono ad alcun
privato il diritto di tenere scuola, quando
non ne abbia ottenuto facoltà dalle potestà
che soprastanno all'istruzione pubblica.

Allorché il governo avrà nome al
pubblico insegnamento, sarà conveniente,
che in queste, come nelle altre leggi dello
Stato, s'introduca tale larghezza, che
corrisponda allo spirito liberale delle
nostre istituzioni: sarà giusto, che il

113

concedere ed il rifiutare le autorizzazioni, non
sia un atto d'arbitrio. Ad ogni modo credo,
che ogni governo, il quale non disionesta affatto
i più sacri interessi della nazione, debba
imporre a chi assume il sacro ufficio di
educatore qualche condizione di dottrina e
di moralità; debba esercitare qualche
vigilanza sull'educazione che egli comparte.

Il progetto che io vi presento, dispone,
che niuno possa esimersi da così fatte condizioni;
da così fatta vigilanza. Qualunque siasi
per queste condizioni, nella particolare tendenza
delle congregazioni religiose, non vi ha
nulla, che consigli di conceder loro l'immunità
dalla legge comune. La professione
religiosa può essersi per sufficiente a
provare la moralità di chi vuole
assumere l'ufficio d'educatore, non come
sufficiente a dimostrarne la capacità.

Si è stabilito nel progetto, che nelle
scuole tenute dalle congregazioni religiose,
queste avessero il diritto di presentazione;
che i presentati da esse dovessero ammettersi,
quando fossero riconosciuti idonei: si è
stabilito un termine, entro il quale i
professori regolari, oggidì in esercizio,
potessero esimersi dagli esami: si è
dichiarato, che i membri di esse potessero
altresi esimersi dal dare documento di
moralità: si è detto, che potessero, non

M

che soffrono? L'essere quella in una corporazione
religiosa riconosciuta nello Stato è presunzione
di moralità; ma questa come ogni altra
presunzione debbe lasciare luogo alla ricerca
della verità, quando si abbiano sospetti in
contrario. Queste disposizioni basterebbero,
io credo, a dimostrare, come il governo
sia disposto ad accettare di buon grado la
cooperazione delle congregazioni che vogliono
e sappiano servire lealmente alla causa
dell'educazione. Maggiori privilegi di
quelli che io vi propongo, non sarebbero
desiderati né anche dai membri di esse
congregazioni: i Superiori degli ordini religiosi
più distinti hanno già esposto al governo
il loro desiderio di uniformarsi al diritto
comune. La continuazione di maggiori
privilegi ripugnerebbe all'opinione pubblica;
Darebbe occasione ad una discussione, in-
cui sarebbe pur troppo facile che i dai
fautori e dai nemici degli ordini religiosi
si trascendessero i confini della moderazione.
Entro questi confini il governo è disposto
a mantenersi: esso riconosce che non sarebbe
né giusto, né liberale, né conveniente al
progresso dell'istruzione e degli studi
l'escludere le congregazioni religiose che
siano disposte ad obbedire alle leggi dello
Stato: esse riconosce che le condizioni di una
corporazione possono dare per molti rispetti

maggiori facilità alla lettura degli studi ed
all'autorità ed educazione. Ma i più
spettosi si raffigurano, quando una di esse
negasse di obbedire alle leggi dello Stato,
quando lo spirito della sua educazione si
ravvicinasse opposto agli spiriti, dai quali
debb'essere animata una nazione chiamata
a propagare l'indipendenza e la libertà
della patria, quando ricordasse gli esempi
di una associazione pur troppo famosa,
essa troverebbe nel governo costituzionale
quella severa giustizia che non lascia luogo
a riguardo o ad esitazione di persone: che
se mai il governo trascurasse questo suo
dovere, l'opinione pubblica espressa dalle
stampe e dalle discussioni delle camere
non trasalirebbe con severe ammonizioni
di richiamarlo al dovere, di rendergli
impossibile una tolleranza che fosse di
danno o di pericolo alla nazione ed alla
sua libertà, che potrebbe riuscire occasione
non senza a tumulti popolari.

Si ho già avvertito, o Signori,
come i privilegi dei Nobili oppongono
desse pure un ostacolo all'universalità
dell'azione che il governo debbe esercitare
in punto di pubblica istruzione.

Le leggi della Chiesa attribuiscono
ai Nobili l'obbligazione ed il diritto di
dirigere i Seminarii, nei quali è educata,

la gioventù che si vuol educare al Ministero
Ecclesiastico. Questa obbligazione (quanto diritto)
dei Presbiteri sono riconosciuti dalla legge dello
Stato. Non si proporrà dunque di estendere
ai Seminarî la vigilanza e le potestà
enumerate nella presente legge. Ma per altra
parte il diritto dei Presbiteri ristretto a coloro
che fanno il tirocinio nel ministero ecclesiastico,
non si debbe tanto estendere, che agli alunni
dei Seminarî si attribuisca il diritto di venire
ammessi ai corsi, agli esami ed ai gradi
accademici, senza che quegli istituti si uniformino
a tutte le leggi che la potestà civile abbia
promulgato, o che sia per promulgare.

Ma a noi sarà mestieri entrare in alcuna
Discussione in ordine all'articolo 19.º del
progetto, il quale nell'esprimere una così
fatta disposizione non fa nulla più che
Dichiarare un principio già stabilito dalle
leggi attualmente in vigore.

A chiunque s'anno per essere comparse
in progresso di tempo le sorti della pubblica
istruzione, io auguro alla mia patria
ed alla Chiesa, che dopo essersi introdotte
nelle scuole studii e discipline tali che
reformino in meglio l'istruzione pubblica,
l'efficacia della loro bontà li facciano
penetrare nei Seminarî, e che in prepararino
un Clero che per altezze di costumi e per
vastità di dottrine sia degno dell'alto

(Firma)
117

ufficio che debbe esercitare in pro della
religione e dell'umanità.

I termini delle costituzioni della
università e delle antiche consuetudini
dello stato l'elezione dei professori di
teologia, non meno che quella di tutti
gli altri professori e maestri delle
scuole regie, appartenere al governo
del Re. La legislazione fu in tal parte
innovata col regolamento del 23. Luglio
1822, il quale all'art. 173 dichiara,
che ^{nelle regie scuole} non potranno venir destinati a
tale impiego quelli che, consultato
prima il Re, non ne avessero riportato
voto favorevole.

Io propongo il ritorno all'antico
stile, mantenuto senza richiami in tempi,
in cui le dottrine cattoliche regnavano
sovrane su tutti gli spiriti. Noi siamo
quanto altri possa essere zelatori sinceri
dell'ortodossia. Ed appunto perciò crediamo,
che l'opera delle scuole che si esercita
nell'illustrare le dottrine di religione
coi lumi della scienza, sia diversa da
l'opera della Chiesa che si adopera nel
conservare pure di ogni alterazione
le tradizioni Divine. E perchè il
mantenere nelle scuole l'insegnamento
della teologia è riconosciuto dalle leggi
come debito del governo, crediamo altresì

che a lui debba spettare fare le scelte
di professori e di regolamento d'istituti. Sarà
sua cura fare, che negli alcuni e nelle scuole
teologiche l'insufficienza delle dottrine non
faccia venir meno il credito del Ministero
che asseriscono: Sarà sua cura non dar
luogo a giusti lamenti per parte dei liberali
che governano circonfina. Ma non
vogliamo, come non vorremo gli avi nostri,
che altri possa impedire una scelta fatta
saviamente dal governo; come pure sarebbe
possibile, dico possibile, non probabile che
avvenisse, se durasse in vigore l'art. 133
del regolamento del 1822.

La stessa legge prescrive, che niuno
potesse destinarsi all'impiego di professore
o maestro per le scuole tanto comunali,
quanto pubbliche e regie, senza presentare
il certificato del Repero. Anche in questa
parte credo opportuno ritornare all'antico
stile.

L'istituzione e la direzione delle scuole
è ufficio non ecclesiastico, ma civile; perciò
non è giusto, che stia in arbitrio del Repero
l'impedire, che taluno intraprenda il
ministero di educatore. La religione, e
certamente prima tra le virtù che si
richiedono a chiunque ne assume il
gravissimo ufficio; ma al governo, che fa
la scelta, debb'essere libero usare tutti i

M...

mezzi che credo opportuni per accertarsi di
questa, come delle altre cose che da lui
richiede. Per i maestri comunali, i quali
talvolta saranno più noti alla podestà
ecclesiastica, che non alla podestà che regge
gli studi, si è proposto, che un delegato
del Tesoro dovrebbe avere sede nel Consiglio
che ne approva la scelta. Per i maestri
e professori di scuole secondarie, i quali
pei loro studi debbono essere più conosciuti
dalla podestà universitaria, si è creduto,
che così fatta cautela non fosse necessaria
rispetto ai professori dell'Università.
In ogni modo si è creduto, che in alcun
caso ad un'altra podestà non dovesse
darsi facoltà di impedire una scelta
sancta dal governo.

Finalmente i Tesori hanno il diritto
di intervenire alla collazione dei gradi
accademici e di firmare il decreto, che
gli conferisce. Un tale diritto dichiarato
dalla Costituzione dell'Università
debbe averosi come memoria della primitiva
istituzione delle Università, quali erano,
allorquando per la barbarie dei tempi
ogni istruzione, ogni coltura di lettere
stando ristretta negli Ecclesiastici, alla
podestà della Chiesa e di suoi Pontefici si
ricorreva per istituire quelle scuole universitarie,
onde doveva diffondersi tanta luce di

N'come non si era mai creduto, che fosse
necessaria rispetto

scienza e di civiltà... Ma quando si consideri,
che oggi non può a meno di riconoscere nel
governo il diritto e l'obbligo di dare il supremo
indirizzo agli studi scientifici; che la persona
del Delegato del Tesoro è assolutamente profana;
che le leggi, dalle quali finora furono rette le
nostre università, non gli attribuiscono
assolutamente alcuna parte nel concedere o
nel negare i Diplomi; (che queste cose)
consideri, di leggieri si persuaderà, che
procedendosi ad una generale revisione
delle leggi che regolano la Direzione degli
studi, non si abbia alcun motivo per
mantenere una disposizione che si riferisce
ad una condizione di cose che era peculiare
a tempi troppo diversi dai nostri per essere
mantenuta oggi.

L'abrogazione di tutti i privilegi,
ai quali sinora ho accennato, trovasi compresa
nell'articolo 30.^o del progetto che ho l'onore
di proporvi.

Le disposizioni particolari che seguono,
riguardano all'Università di Sardegna.
Il minor numero dei professori, dei Dottori
e degli Studenti induce a proporre un solo
Consiglio ed un solo Presidente per le due
Università di Cagliari e di Sassari.

Non si è proposto di chiamare nel Consiglio
un professore di ciascuna facoltà, perchè la
sulla qualche volta sarebbe riuscita impossibile,

B.

sempre sarebbe dovuta cadere su un numero
troppo ristretto. Questa diversa condizione
indusse a stabilire, che le lerne si formassero
dal corpo dei professori e dai Consigli di tutte
le facoltà insieme riuniti.

Finalmente le disposizioni transitorie
contenute dall' art. 58 al 63 provvedono
alla conservazione degli attuali Riformatori
sino alla formazione dei Consigli provinciali
di istruzione; alla conservazione degli attuali
rettori sino al termine in cui debbe avere
effetto la loro elezione; alla durata del
quinquennio per la durata del Consiglio
universitario.

Signori! Nel formare il progetto di legge
che è sottoposto al vostro giudizio, ho
provcurato di preparare un ordine di cose
per cui cooperino al progresso della
istruzione tutte le forze che possono
concorrere ad opera di tanto momento;
ho procurato, che fosse rialzata la condizione
di coloro che professano le scienze, attribuendo
loro gran parte nel governo delle istituzioni
che debbono perfezionarle, e diffonderle.
Eo pur troppo quanto le cose, che io vi sono
venuto proponendo, sieno piccola parte dei
miglioramenti che si desiderano in ordine
all' istruzione pubblica. Ma so altresì,
che tutti gli altri miglioramenti sarebbero,

riusciti vani, quindi prima non se ne fossero
gettate le fondamenta, provvedendo all'ordinamento
delle potestà che debbono metterle in opera.
Nel vedere questo progetto spero essermi
animato di quegli spiriti liberali che prima
stavano chiusi nei petti più generosi, che oggi
debbono animare tutte le parti del nostro governo.
Confido, che col concorso di tutte le potestà
che io vi propongo di istituire, riuscirà
più facile al governo di attuare un sistema
d'educazione degno della fama di civiltà
che è antico retaggio, e dei nuovi e maggiori
destini che sono gloriosa speranza di
tutti i popoli, i quali si vanno raccogliendo
intorno al Trono Costituzionale del
Nostro Re.

Al Min. dell'Istr. pubblica

i. Benincampi

EUGENIO DI SAVOIA
Principe di Carignano
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
NE' SUOI REGI STATI
IN ASSENZA DELLA M. S.

S.

in virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Il Senato e la Camera hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto in appresso:

Titolo Primo
Dell'Amministrazione della pubblica istruzione

Articolo 1°

La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta di promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione

e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all'Amministrazione degli Istituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento ed alla pubblica educazione.

Art. 2°.

Da lui dipendono:

- 1° Le Università del Regno con gli stabilimenti alle medesime annessi;
- 2° I Collegi Regi e pubblici, e i Convitti;
- 3° Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici;
- 4° I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad esser regolate con leggi particolari.

Saranno escluse dalla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione le scuole speciali enumerate nell'art. 8° delle leggi patrate del 30 novembre 1847.

Art. 3°.

Le scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si distinguono nei tre gradi di

Scuole elementari inferiori e superiori

Scuole secondarie

Scuole universitarie

Sono scuole elementari quelle in cui si danno l'istruzione, e l'educazione necessarie a tutti i Cittadini indistintamente.

Sono scuole secondarie quelle in cui s'insegnano le lingue antiche, le lingue straniere, e gli elementi della filosofia, e delle scienze come preparazione agli studi superiori, od alle scuole speciali.

Le scuole universitarie sono quelle che compiendo l'istruzione letteraria e scientifica abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, ed a esercitare le professioni che da esse

Dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel Capo luogo di una Università od in altri luoghi del Circondario di essa.

Art. 4.º

Il Ministro Segretario di Stato e nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei diritti rispettivi:

Il Consigli Universitarii, i Consigli delle Facoltà, le Commissioni permanenti delle scuole secondarie, i Consigli provinciali d'istruzione, i Provveditori agli Studi.

Art. 5.º

Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli stabilimenti che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli stabilimenti medesimi coll'invario di farli relazione.

Titolo Secondo

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione

Art. 6.º

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di sette Membri ordinarii perpetui, e di cinque Membri straordinarii tra cui saranno nominati gli uni, e gli altri dal Re.

Art. 7.º

Fra i Membri ordinarii del Consiglio superiore, cinque saranno Professori attenti ed emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle Facoltà di Teologia, di Leggi, di Medicina e Chirurgia, di Scienze e di Lettere, gli altri due Membri ordinarii saranno scelti fra le persone illustri per il loro merito scientifico e letterario. I Membri straordinarii saranno professori o Dottori collegati in una delle Mostre Università e potranno essere tratti da tutte le Facoltà indistintamente.

Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei Consigli Universitarii i professori non potranno esser Membri ordinarii del Consiglio superiore prima di avere fatto parte di un Consiglio Universitario.

Art. 8.º

Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui, ed in sua vece dal primo ufficiale.

Un ufficiale del Ministero farà presso il medesimo le parti di Segretario.

Anche non convocato dal Ministro sull'istanza almeno di tre Membri ordinarii, il Consigliere più anziano convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli Studi.

Art. 9°.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro Membri ordinarii.

Art. 10.

Il Consiglio superiore preparerà i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non invitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti da crederli opportuni al progresso degli Studi.

Art. 11.

Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli Studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni sette nel suo seno, o fra i professori e Dottori collegiati delle Università e di approvare i programmi dei singoli corpi trasmissi come infra dei Consigli Universitarii. Esaminerà finalmente ed approverà i libri e i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento approvando anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei Dotti scientifici, e delle persone più competenti, ed istituendo apposite Commissioni.

Art. 12.

Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli Ispettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli Universitarii, e dei Consigli provinciali di istruzione. Dal complesso di tutte queste relazioni, il Consiglio riunirà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro, con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

Art. 13.

Quando qualche cattedra in una delle Università del Regno i titoli dei Candidati alla medesima, saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi professori.

Art. 14.

Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai professori

della P^a Università, ai professori, maestri, prefetti, e Direttori spirituali delle scuole secondarie ed agli Ispettori delle scuole elementari quando queste siano tali da dar luogo a sospensione o a destituzione secondo le regole che verranno con apposita legge stabilite.

In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudizio senza aver sentita nella sua difesa la persona incolpata.

Titolo Cenzo

Dei Consigli Universitarii.

Art. 15.

In ciascuna Università è istituito un Consiglio Universitario composto di un Presidente che sarà scelto dal Re, di cinque Professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà, e nominati dal Re, sopra altrettante forme formate dai Collegii delle facoltà, e queste si aggiungeranno due Membri pure nominati dal Re, e nelle, tra le persone illustri per merito scientifico o letterario.

Qualora presso l'Università esista un collegio destinato a ricevere gli alunni delle varie facoltà, il Governatore di esso sarà Membro nato e perpetuo del Consiglio Universitario.

Prenderà parte alle Deliberazioni del Consiglio ogni volta che vi sia da esso chiamato un Membro del Consiglio di credenza della facoltà in cui ha sede la Università designato dal Re.

Art. 16.

Dopo un anno dall'istituzione del Consiglio, uno dei Professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d'anno in anno sino alla fine del quinto, quindi uscirà ogni anno il professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel Consiglio.

Gli altri due Membri saranno perpetui.

Art. 17.

Al Consiglio Universitario è affidata la vigilanza nell'interior dell'Università, sulla esecuzione delle leggi e regolamenti generali spettanti alla pubblica istruzione.

Esso farà i regolamenti speciali occorrenti a questo proposito.

Procurerà presso il Consiglio superiore le providenze che cederà più convenienti al progresso dell'istruzione, e presso al Ministro quelle conducenti all'esatto adempimento delle leggi e regolamenti in ciascuna Università.

Formerà d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso, e li trasmetterà al Consiglio superiore.

Art. 18.

Promuoverà sui richiami intorno alle ammissioni ai corsi ed agli esami, spedirà i Diplomi per tutti i gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il Censore, il suo parere sulle Domande di dispensa d'ogni sorta dirette dagli Studenti al Rettore.

Art. 19.

Alla fine d'ogni anno scolastico, e sulla proposta dei consigli delle facoltà, approverà i Ripetitori per l'anno prossimo; esaminerà i titoli dei Candidati all'aggregazione, e pronunzierà sulla loro ammissione secondo le regole da esso, o che verranno stabilite.

Art. 20.

Il Presidente convoca le adunanze del Consiglio e lo presiede. Corrisponde col Ministro, e ne comunica le istanze al Consiglio.

Il Segretario dell'Università, fa l'ufficio di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria almeno la presenza di cinque Membri.

Art. 21.

Il Consiglio Universitario si radunerà regolarmente due volte al mese: potrà essere convocato straordinariamente dal Presidente, ovvero sull'istanza del Rettore o del Censore.

Art. 22.

Fra i Consiglieri professori, sarà scelto dal Re il Rettore dell'Università il quale starà in carica, finché scada il tempo per cui fu eletto a far parte del Consiglio. Questo eleggerà poi nel suo seno un Vice Rettore incaricato di far le veci del Rettore in caso di assenza, o di impedimento.

Art. 23.

Il Rettore regolerà d'accordo coi Presidi delle facoltà affinché ciascuno dei professori adempisca alle parti, da quell'insegnamento gli sono affidate.

Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell'Università, ammonendo ed applicando ove ne sia il caso le punitrici di semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che possono occorrere per mantenere il buon ordine.

Quando si suscitasse qualche divisione tra gli studenti accorrerà per ridurli a

al Dovere, coll' autorità della ragione e dei Consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.

Utile sarà le provvidenze d'ingegno al Consiglio Universitario ed esibirle le sue deliberazioni per tutti i casi nei quali non sia necessario un istantaneo provvedimento. In mancanza del Presidente del Consiglio ne farà le veci.

Art. 24.

In ciascuna Università è nominato dal Re un Censore.

Art. 25.

Il Censore è incaricato di adempire presso il Consiglio le parti del pubblico Ministero, e di assistere in tale qualità alle sue sedute.

Egli vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecita dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuoverne l'esecuzione.

Sopraintende alla Segreteria dell'Università.

Art. 26.

Apparterrà al Censore riconoscere se gli studenti siano uniformati alle discipline Universitarie in seguito a che gli ammetterà ai corsi ed agli esami; Quando si facciano richiami contro le sue Decisioni, verranno portati davanti il Consiglio Universitario.

Art. 27.

Nei casi gravi, ed allorché il Consiglio Universitario non secondi le istanze del Censore nelle attribuzioni a lui sovra date, egli ne riferirà al Consiglio superiore.

Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio Universitario l'intenzione di volerne riferire affinché questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.

Art. 28.

Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti che potessero dar luogo a sospensione o deffilazione dei Membri dell'Università.

Titolo Quarto

Dei Consigli delle facoltà.

Art. 29.

In ogni Università è stabilito per ciascuna facoltà un Consiglio composto dal Rector

che ne è il Capo; due dei professori più anziani in esercizio, e di due altri consiglieri eletti per libera votazione dal Collegio tra i suoi Membri: il Consiglio elegge il Segretario nel proprio seno.

Il Rettore ed il Censore dell'Università possono intervenire a tutte le adunanze dei consigli di facoltà, però senza dar voto.

Il Consiglio può chiamare nel suo seno altri professori ogni volta che lo creda opportuno.

Art. 30.

I Consigli delle facoltà, sono convocati dal Preside alla fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

1.^o Per formare la lista dei Candidati da esere sottoposta al Re per la nomina di un Membro del Consiglio Universitario quando venga ad uscirne il professore appartenente alla facoltà;

2.^o Per ricevere e per trasmettere al Consiglio Universitario i rendiconti dei professori sull'andamento delle loro scuole rispettive, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni che giudicheranno opportune.

3.^o Per proporre al Consiglio Universitario quei regolamenti che crederanno utili all'avanzamento degli studi nella facoltà.

4.^o Per formare sulle proposizioni dei professori le note ragionate degli studenti più distinti per quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studi nelle diverse facoltà.

5.^o Per proporre al Consiglio Universitario la nomina dei Ripetitori per l'anno prossimo, e l'ammissione dei candidati all'aggregazione.

Titolo Quinto

Del governo e dell'ispezione delle scuole secondarie.

Art. 31.

In ciascun circondario Universitario sarà stabilita una Commissione permanentemente per le scuole secondarie, che avrà a Capo il Presidente del Consiglio Universitario, e sarà composta del Rettore dell'Università il quale farà le veci del President. in mancanza di quello, del professore di scienze e di quello di lettere che sono Membri del Consiglio Universitario, di uno dei Membri al medesimo aggiunti e del professore di metodia anche quando egli non faccia

parte del Consiglio.

Il Segretario dell'Università sarà pure Segretario della Commissione.

Art. 32.

Il Censore compirà presso la Commissione delle scuole le stesse funzioni, che presso il Consiglio Universitario.

Art. 33.

Le attribuzioni della Commissione delle scuole sono:

1.^a Vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda alle scuole secondarie,

2.^a Pronunciare sulle ammissioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a difficoltà.

3.^a Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private in cui si dia l'insegnamento secondario.

4.^a Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei professori e dei maestri: e proporre al Ministero le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli.

5.^a Potere innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro i professori e maestri di scuole secondarie che dessero luogo a destituzione o sospensione.

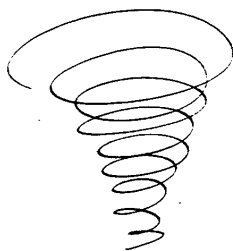
6.^a Promuovere presso il medesimo la chiusura delle scuole secondarie in cui gravi disordini od altre accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà sollecitare la soppressione.

In caso di urgenza poter dare queste disposizioni le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 34.

Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti Ispettori delle scuole secondarie i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i Convitti ad esse allineati; esamineranno se siano osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all'istruzione quanto alla disciplina.

Si auvereranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali, e degli Stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.



Titolo Sesto

Del Governo e dell'ispezione delle scuole elementari.

Art. 35.

In ogni Capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio di istruzione elementare composto dell'Intendente, il quale vi avrà la Presidenza; di un Delegato del Vescovo, del Provveditore Regio per le scuole, dell'Ispettore delle scuole elementari, di un professore del Collegio reale scelto dalla Commissione per le scuole, e di due Membri deputati dal Consiglio provinciale.

Saranno sotto l'ispezione di questo consiglio tutte le scuole elementari della provincia.

Art. 36.

Questi consigli saranno posti sotto la dipendenza del consiglio superiore di pubblica istruzione. Veglieranno all'adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per lo innalzamento, e pel perfezionamento di queste tutte gli ufficii che credano opportuni presso il Governo e presso le amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l'istituzione in ogni Comune delle scuole elementari maschili e femminili.

Richiederanno le relazioni degli Ispettori sulle condizioni dei locali, sui metodi usati nell'insegnamento, sull'abilità dei Maestri, e sul profitto degli alunni.

Art. 37.

Le nomine dei Maestri e delle Maestre elementari saranno sottoposte alla approvazione dei Consigli d'istruzione: ne spetterà al Consiglio Comunale la proposta.

Art. 38.

Spetterà ai consigli d'istruzione decidere le controversie tra le amministrazioni comunali ed i Maestri elementari in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Essi pronuncieranno sulla restituzione o sospensione dei Maestri, non mettendo mai di sentirli nelle loro difese.

Art. 39.

Il consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalle liberalità o dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare.

Adopererà quanto gli consentano le condizioni di queste istituzioni per introdurre le discipline che siano in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano al progresso della pubblica istruzione.

Darà il suo parere circa l'approvazione delle scuole o Consiglii destinati all'istruzione elementare.

Rispetto a tali scuole o Consiglii eserciterà la stessa autorità che la Commissione per le scuole secondarie rispetto alle scuole e Consiglii che da essa dipendono.

Eserciterà pure la sua ispezione affinché siano osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole private.

Titolo Settimo.

Del Provveditore.

Art. 40.

In ogni Capoluogo di provincia un Provveditore agli studi scelto dal Re fra le persone più distinte per cultura d'ingegno, sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all'istruzione pubblica.

Art. 41.

Eserciterà una vigilanza speciale sopra tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari richiedendole all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d'istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere.

Darà gli ordini in proposito occorrenti agli Ispettori di scuole elementari, e di metodo e a tutti gli ufficiali pubblici addetti alle scuole della provincia

Art. 42.

In ordine alle scuole provinciali di metodo, i Provveditori adempiranno le parti connesse ai Riformatori provinciali con le Patenti del 4° agosto 1845, e del 18 maggio 1847; adempiranno parimenti le parti connesse ai Riformatori con le patenti del 13 gennaio 1846 in ordine agli Stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.

Art. 43.

Il Provveditore agli studi dà per sé stesso tutte le disposizioni d'urgenza; delle altre riferisce alla Commissione permanente delle scuole, quando riguardano alle scuole secondarie, ed al Consiglio provinciale, quando riguardano alle scuole

elementari.

In mancanza dell'Intendente, il Provveditore presiede al Consiglio provinciale di pubblica istruzione.

Art. 44.

In ogni mandamento, il quale non sia capo luogo di provincia, si può nominare un Provveditore locale, il quale verrà proposto dal Provveditore della provincia, e nominato dal Consiglio provinciale di istruzione.

Più mandamenti si possono affidare al medesimo Provveditore.

Art. 45.

I Provveditori locali sono incaricati di vegliare affinché in tutte le scuole, nei convitti, e nei pensionati del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi.

Oppressi visitano le dette scuole ed i Stabilimenti semprechè lo credano opportuno, ovvero ne sono specialmente incaricati dal Provveditore provinciale.

Nella circostanza di visita degli Ispettori, danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo dell'ispezione.

Corrispondono col Provveditore provinciale da cui dipendono.

Disposizioni generali.

Art. 46.

Nun istituto educativo per i Licei si-maschi che femmine, il quale non sia emanato dall'art. 8. delle Lettere patenti 30 novembre 1847, può essersi dalla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione, e dall'osservanza delle leggi promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto di istruzione pubblica.

I privilegi sin ora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono revocati.

Art. 47.

Nelle scuole affidate a Corporazioni religiose i Prefetti, i Professori ed i Maestri saranno proposti da esse, ed ammessi quando siano riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami e adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti: la proposizione fatta dalla Corporazione potrà, secondo il giudizio delle Autorità cui spetta di ammetterli, esserli dal certificato

di buona e regolare condotta.

Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esame i professori appartenenti a dette Corporazioni che ureffero dato saggio di distinta abilità.

Art. 48.

Le Corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno ne' aprire scuole, ne' conservare quelle già aperte.

Art. 49.

Il Seminario Venetico sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti, non potranno servire per le ammissioni ai corpi, agli esami, ed ai gradi delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati od emaneranno.

Art. 50.

Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e Membri della facoltà Universitaria, dei Professori, Prefetti e Maestri delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente separiamo tutte le autorità sin ora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti, ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione che non sono compresi nella presente legge.

Disposizioni particolari.

Art. 51.

Per le Università di Cagliari e di Sassari meno numerose si sarà un solo Consiglio Universitario diviso però in due sessioni l'una residente in Cagliari e l'altra in Sassari sotto la direzione di uno stesso Presidente.

La sessione residente in Cagliari sarà composta del Presidente del Consiglio, del Professore Rettore dell'Università, e di due altri professori, di un Membro scelto dal Re fra le persone illustri per merito scientifico e letterario, e di un Membro del Consiglio di credenza nel modo stabilito dall'art. 18.

La sessione residente in Sassari sarà composta del Professore Rettore

di quella Università il quale presiederà la sessione, di due altri professori, di un Membro scelto dal Re sulle persone illustri per merito scientifico e letterario, e di un Consigliere di credenza della città come sopra.

Fu mancanza del Rettore il Consigliere più anziano presiederà il Consiglio.

Art. 52.

Dopo ciascuna Sessione vi sarà un Censore.

Art. 53.

La sessione residente in Sassari corrisponde per mezzo del Rettore che la presiede col Presidente del Consiglio residente in Cagliari al quale spetta la corrispondenza col Ministro e col Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Art. 54.

Le forme da sottoporre al Re per la scelta dei professori che debbono far parte del Consiglio Universitario in ciascuna sessione in cui come sopra si divide, saranno formate dal Corpo dei professori e dai Consigli di tutte le facoltà insieme riunite.

Art. 55.

La Sessione del Consiglio Universitario residente in Cagliari farà le funzioni della Commisone permanente per le scuole secondarie di cui nel Titolo 3.^o della presente legge per tutta l'Isola.

Art. 56.

Quando il Consiglio Universitario fa le funzioni della Commisone delle scuole ne faranno parte l'Ispettore generale delle scuole elementari della Sardegna ed il Professore di metodo.

Art. 57.

Per le scuole elementari oltre all'istituzione dei Consigli provinciali — portata da questa legge continuerà ad osservarsi il disposto delle Lettere patenti del 7 Settembre 1841.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

I Riformatori e Delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1.^o luglio prossimo.

Art. 59.

Gli attuali Rettori delle Università rimangono in ufficio ed entrano a far

parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.

Scaduto questo termine i Collegii delle facoltà vi appunteranno gli attuali Rettori procederà alla formazione della lista di cui all' art. ed allora sopra tutti i professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo Rettore il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l'elezione a sorte di cui all' art. non comprenderà il professore rinestito della carica di Rettore.

Art. 60.

Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio Universitario s'istituirà decorrere dal principio del prossimo anno scolastico.

Art. 61.

Le autorità costituite dalla presente, pronunceranno occorrendo sulle deffezioni e sospensioni dei professori, Maestri e membri delle facoltà contemplate negli art. 45. a termine delle discipline ora vigenti.

Si preparerà una legge sui casi di deffezione e sospensione.

Art. 62.

Sino a tanto che dai Collegii delle facoltà saranno formate le terre per l'intera composizione dei Consigli Universitarii, il Presidente nominato eserciterà tutta l'autorità che si definisce ed alla commissione sulle scuole appartiene a termini della presente legge.

Art. 63.

Nelle provincie in cui non è per ora stabilito un Ispettore delle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con questa legge un altro professore del Collegio Reale.